

# ANNO 2024. MINIGUIDA SUGLI INVESTIMENTI MOBILIARI

## Sommario

Premessa.....	2
1. I luoghi e modi dell'offerta: borsino e uffici postali e promozione finanziaria.....	2
1.1 Borsino.....	3
1.2 Promotori finanziari.....	3
2. Consulenti finanziari indipendenti.....	5
3. Informativa ai clienti.....	5
4. Diritto di recesso nei contratti a distanza.....	7
5. Caratteristiche dei titoli oggetto di investimento: ecco quali è indispensabile conoscere.....	9
6. In che cosa investire i propri risparmi.....	14
Tratteremo di:.....	14
• Conti di deposito.....	14
• Buoni fruttiferi postali.....	14
• Titoli di stato.....	14
• Titoli obbligazionari privati.....	14
• Titoli azionari.....	14
• Fondi di investimento.....	14
• Polizze vita (oggetto di una guida a parte).....	14
7 Il trading online.....	29
7. L' "investimento" in bitcoin.....	29
8. Due decaloghi preziosi.....	31
9. Appendice. Mifid. Consigli e raccomandazioni per gestire consapevolmente i nostri risparmi.....	34
10. Siti internet consultati.....	41

## **Premessa**

In materia di collocazione del risparmio in prodotti offerti dal mercato dei titoli mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni ecc.), c'è un frequentissimo errore di fondo da superare, sia da parte di chi offre i servizi (borsino, promotori finanziari ecc.), sia (condotto dal primo) da parte del risparmiatore che vuole investire: entrambe le parti puntano ad interessarsi e ad evidenziare le caratteristiche dei prodotti in vetrina, ponendo in secondo piano le esigenze del risparmiatore, i suoi obiettivi, i suoi tempi, i suoi progetti. E' invece fondamentale partire da questi per arrivare al tipo di investimento più adeguato per il loro raggiungimento. Occorrerà quindi che "la danza" sia condotta dall'investitore e dalle sue esigenze/aspirazioni: il collocatore deve solo rispettarne prudenzialmente e professionalmente gli obiettivi (finanziari, temporali, di propensione al rischio).

---

### **1. I luoghi e modi dell'offerta: borsino e uffici postali e promozione finanziaria.**

I risparmiatori sanno benissimo che per investire in titoli mobiliari occorre rivolgersi al borsino delle agenzie bancarie o presso gli uffici postali o ricorrere ad un promotore finanziario. In ogni caso, dal 2007, a tutti coloro che intendono operare in titoli è stato sottoposto il questionario della MIFID (aggiornato dalla UE con Direttiva del 2014) documento che cerca di definire alcune caratteristiche dell'investitore: conoscenza del mercato mobiliare, propensione al rischio ecc. Si dovrebbe evidenziare, in tal modo, l'appropriatezza e l'adeguatezza dei titoli che si decide o ci viene suggerito di acquistare.

## **1.1 Borsino.**

E' lo sportello dove la banca promuove i propri strumenti di investimento (obbligazioni bancarie ed altre forme di gestione del risparmio) e colloca i titoli mobiliari presenti sul mercato (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento).

Negli anni '90 i suggerimenti dei borsini hanno avuto un ruolo fondamentale nel suggerire l'abbandono dei titoli di stato per promuovere i prodotti di diretta derivazione bancaria (obbligazioni ecc.). La struttura degli investimenti delle famiglie italiane ha quindi visto il calo della quota dei titoli del debito pubblico (BOT, BTP ecc.) e la crescita delle obbligazioni bancarie.

A proposito dei suggerimenti allo sportello, si è assistito all'abbandono dei certificati di deposito ed alla lievitazione delle obbligazioni bancarie che ammontano, oggi, ad oltre 500,817 miliardi di euro (fonte Banca d'Italia).

Occorre quindi essere sempre consapevoli di quanto ci viene proposto dall'addetto al servizio titoli: pressato dai budget imposti dall'azienda, gode di bonus al loro raggiungimento. In caso di dubbi o perplessità ci si informi presso chi può fornirci chiarimenti. Sta al risparmiatore informarsi sui prodotti offerti allo sportello e ricondurre la "consulenza" sul binario dei suoi obiettivi e pretendere sempre una copia di quanto si è firmato in banca.

## **1.2 Promotori finanziari**

E' bene non trascurare un aspetto fondamentale della vita professionale del promotore finanziario: i suoi guadagni derivano dalle provvigioni di vendita dei singoli servizi offerti dalla SIM o dalla banca. Vendere un prodotto dai buoni ritorni in termini di provvigioni è sempre gratificante, anche se poco si attaglia alle esigenze manifestate dal cliente. Non si trascuri inoltre il fatto che, troppo spesso, la sua formazione professionale è più curata negli aspetti psicologici di comunicazione con il cliente che nella conoscenza dei mercati e dei prodotti in catalogo.

In conclusione, l'attività del promotore è strettamente legata ai prodotti in portafoglio della sua SIM ma è svincolata dalla loro qualità. Infatti, il promotore monomandatario (che opera cioè per una singola azienda), non può spaziare tra tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato, per suggerire il più adeguato per il raggiungimento degli obiettivi dell'investitore.

Il promotore mediocre, più venditore che professionista della finanza, invece è così destinato a diventare complice della collocazione di pessimi prodotti. L'investitore deve essere molto accorto perché i suoi obiettivi passano in secondo piano, mentre vengono esaltate le caratteristiche dei servizi che "convengono" al collocatore.

#### ATTENZIONE.

In merito alla promozione finanziaria teniamo presente che un buon promotore:

- 1) Prima di proporre un investimento, deve informarsi minuziosamente della situazione finanziaria familiare del potenziale cliente, averne chiari gli obiettivi; approfondire come si sono formati i capitali che intende investire; la sua capacità di risparmio; le spese di una certa rilevanza e gli impegni futuri; per quanto tempo può tenere ferme le somme investite; la sua propensione al rischio; la rispondenza con il questionario Mifid.
- 2) Non si presenterà mai come colui che gestirà personalmente gli investimenti della famiglia.
- 3) Non cercherà, senza motivata e professionale giustificazione, di disinvestire in blocco precedenti investimenti effettuati dal cliente per far lievitare le somme da collocare.
- 4) Chiarirà minuziosamente le caratteristiche, finanziarie e di costo, dei servizi che sottopone al cliente e si accerterà che siano state ben comprese.
- 5) Nei momenti di stanca del mercato, non presserà il cliente perché accetti di procedere a frequenti compravendite.
- 6) Non farà mai firmare documentazione in bianco.
- 7) Non suggerirà mai o accetterà conferimenti in denaro contante. Non suggerirà mai di lasciare in bianco il beneficiario dell'assegno che, per legge, deve essere intestato alla società di gestione e non a persone fisiche.

8) Non metterà mai fretta al risparmiatore (“.. mi sono rimaste poche quote..”), né cercherà di convincerlo parlando di prodotti offerti solo a lui e a pochi altri clienti importanti.

9) Non prospetterà mai mirabolanti rendimenti futuri basandosi su quelli passati.

10) Non disinformerà mai il cliente assicurandolo con false garanzie e promettendo guadagni certi ed alti quando offre prodotti a rischio.

## **2. CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI**

La direttiva MIFID (2004/39 CE) ha introdotto la consulenza finanziaria indipendente; il consulente finanziario indipendente non è legato a una SIM (società di intermediazione mobiliare) o a una banca e, dunque, non è obbligato a promuovere presso il pubblico dei risparmiatori determinati prodotti (ossia, i prodotti della società o della banca per la quale opera), ma può suggerire tutte le soluzioni che ritiene essere più consone alle esigenze degli utenti che si rivolgono a lui.

Nello specifico la consulenza finanziaria indipendente, in Italia, è stata introdotta dal decreto di recepimento della Direttiva MIFID, il decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007, il quale ha inserito l' art 18 bis nel Testo Unico Finanziario (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

## **3. INFORMATIVA AI CLIENTI**

Le informazioni che gli intermediari devono fornire ai clienti che vogliono effettuare investimenti in prodotti finanziari è contenuta nel Regolamento Intermediari della CONSOB, così come aggiornato al febbraio 2018. In particolare, l' art. 36 del regolamento sancisce:

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

- agli intermediari e ai relativi servizi
- agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte
- alle sedi di esecuzione
- ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi.

E' importante sottolineare che, nel caso in cui vengano usate forme di comunicazione a distanza, "(...) gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;
- ii) l'intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni. Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell'operazione."

Anche per quanto riguarda la distribuzione di prodotti d' investimento assicurativi il regolamento stabilisce precise regole riguardo alle informazioni; a tale proposito, si riporta parte dell' art. 133:

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo del regolamento, disponibile sul sito della CONSOB:

[https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg\\_consob\\_2018\\_20307.pdf/11dc97e0-da97-7aa9-ce44-45e11f7ff7bb](https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg_consob_2018_20307.pdf/11dc97e0-da97-7aa9-ce44-45e11f7ff7bb)

#### **4. DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA**

L'ART. 67- DUODECIES del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) stabilisce le regole per il diritto di recesso nel caso di contratti a distanza, che è di 14 giorni, estesi a 30 nel caso di assicurazioni sulla vita e le operazioni che hanno a oggetto gli schemi pensionistici individuali.

Nello stesso articolo 67 duodecies sono sanciti i casi nei quali non si applica il diritto di recesso.

Si riporta il testo dell' articolo:

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), recante [Codice delle assicurazioni private](#), e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).

**4.** L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

**5.** Il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:

- 1) operazioni di cambio;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) valori mobiliari;
- 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
- 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
- 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
- 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.

**6.** Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai

sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).

**7.** Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.

**8.** Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Il Testo unico delle leggi in materia finanziaria (art. 30 comma 6) prevede che "l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore".

Il Codice del consumo prevede che l'efficacia del contratto sia sospesa per un periodo più lungo, rispetto al termine previsto dal Testo unico della finanza per i contratti aventi ad oggetto genericamente servizi finanziari.

Inoltre il termine decorre da momenti diversi: nel caso dell'art. 30 del TUF il termine decorre dalla mera sottoscrizione del contratto; nell'ipotesi di commercializzazione a distanza, per il Codice del consumo il termine decorre dalla conclusione del contratto (purché siano state fornite le condizioni contrattuali e le informazioni).

## **5. Caratteristiche dei titoli oggetto di investimento: ecco quali è indispensabile conoscere.**

Come già accennato, le esigenze e gli obiettivi del risparmiatore devono essere l'elemento cardine e il punto di partenza per un investimento consapevole ed una consulenza corretta. Solo dopo aver approfondito l'analisi su quel versante, si può passare ad una indagine sui servizi di investimento, di cui si saranno esplicitate caratteristiche e rischi tipici, condizioni economiche del prodotto o

del servizio; principali clausole contrattuali che lo regolano, diritti del sottoscrittore.

Troppo spesso borsini e consulenti tendono ad evidenziare i rendimenti dei prodotti di investimento, trascurando altre caratteristiche.

A tal proposito, dobbiamo tenere ben presente che più il tasso di interesse offerto o prospettato è alto, più è alta la rischiosità dell'investimento.

Occorrerà quindi che il risparmiatore si informi e richieda specifici chiarimenti sulle altre caratteristiche dell'offerta. Ci riferiamo a quelle caratteristiche che occorre conoscere per una decisione consapevole: liquidabilità e quotazione, vincolo temporale, rischiosità, tassazione, e, solo alla fine, rendimento.

### **5.1 Liquidabilità e quotazione.**

In materia, comprendere se il titolo nel quale si decide di investire è difficile (o impossibile) da vendere e quindi da trasformare in denaro contante è il primo passo fondamentale. Sapere se il titolo è quotato in borsa o meno, se cioè il titolare può rivolgersi tranquillamente al mercato dove trovare agevolmente un acquirente o se deve mettersi in caccia di un acquirente perché il titolo non ha mercato, è caratteristica in molte situazioni dirimente. Non è piacevole scoprire solo dopo l'acquisto che, ad esempio, le azioni di una banca di credito cooperativo hanno come unico acquirente esclusivamente la banca stessa.

### **5.2 Vincolo temporale o di somme in giacenza**

Molte offerte di collocazione del risparmio godono di tassi più elevati perché la somma investita è soggetta ad un vincolo temporale: ciò vuole dire che il titolo sottostante non può essere liquidato prima di una determinata scadenza. In caso di investimenti vincolati, è importante conoscere eventuali ulteriori condizioni per l'acquisizione del rendimento promesso. Il risultato potrebbe essere soggetto al mantenimento di una giacenza media o al suo incremento nel periodo di vincolo.

### 5.3 Rischiosità.

Ha un duplice aspetto: le caratteristiche peculiari di chi emette il titolo (rischiosità dell'emittente); le caratteristiche del titolo che può prevedere non solo l'assenza di ogni rendimento, ma addirittura la perdita del capitale.

Ad esempio, se ci vengono offerte obbligazioni (vedi oltre), occorrerà essere informati (o informarsi in via autonoma) sulla "qualità" della società a cui forniamo capitali e che si impegna a rimborsarli maggiorati di un interesse. E' questo il tipico caso in cui si può valutare la correttezza del collocatore: le vicende dei tango bond, di Parmalat, di Cirio ecc. la dicono lunga sulla capacità di sottacere informazioni che solo la banca o le SIM sono in grado di avere al fine di acquisire i risparmi del cliente.

Anche per quanto riguarda la possibilità di perdita sul capitale le informazioni precontrattuali sono di fondamentale importanza. Se è facile intuire il rischio insito in un titolo azionario (poiché si compra una quota di una società), per il quale la quotazione dipende anche dalla qualità della gestione della società, non lo è nel caso di titoli strutturati, articolati cioè in maniera tale da subordinare il mantenimento del capitale all'andamento di altri titoli o di indici di mercato: un andamento negativo potrebbe dar luogo a perdite anche ingenti.

### 5.4 Tassazione

Chi intende investire in titoli mobiliari deve aver ben presente che la collocazione dei suoi risparmi in titoli è soggetta a due tipi di tassazione, che salgono a tre in caso di compravendita di azioni, oltre ai bolli applicati alla consistenza del deposito titoli. I risultati finanziari dell'investimento dipenderanno anche dal peso eventualmente cumulato di queste diverse componenti fiscali:

#### TASSAZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE

La tassazione sulle rendite finanziarie è del 26%, a parte alcuni casi per i quali vige l'aliquota agevolata del 12,5%, ossia i titoli di stato italiani (BOT, CCT, CTZ, BTP).

Pertanto oggi, sia i redditi da capitale (art. 44 DPR 917 del 22 dicembre 1986) che i "redditi diversi" (art. 67 DPR 917 del 22 dicembre 1986), sono tassati al 26%.

I redditi da capitale sono quelli derivanti dall'investimento di un capitale, mentre i redditi "diversi" derivano dalla vendita di uno strumento finanziario.

Oggi la nuova delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha semplificato la regolamentazione in materia, unificando, dal punto di vista fiscale, i redditi da capitale dai redditi "diversi". Infatti, ferma restando l'aliquota al 26% per entrambe le tipologie, dal punto di vista fiscale, sia i redditi da capitale che quelli diversi oggi vengono tassati con il riconoscimento delle plusvalenze e delle minusvalenze, ossia sulla base del risultato complessivo netto dell'investimento. Questa norma è stabilita nella legge 111 del 2023, all'art.5, lettera d, punto 5, nel quale sono stabiliti i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi in materia.

Altri principi stabiliti dalla delega fiscale del 2023 sono:

- la determinazione dei redditi finanziari sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.

La novità importante portata dalla delega fiscale è costituita dal fatto che la tassazione dei redditi di natura finanziaria viene razionalizzata e semplificata con l'introduzione del riconoscimento delle plusvalenze e delle minusvalenze e, quindi, della tassazione sul risultato complessivo netto degli investimenti per tutte le tipologie di reddito (sia redditi da capitale che redditi "diversi").

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sui prodotti finanziari e d'investimento, con la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'aliquota applicata all'ammontare dei titoli tenuti in custodia passa dallo 0,15 allo 0,2 per cento. Viene abolita l'imposta di bollo di 34,20 euro.

### **5.5 Interessi e rendimenti.**

A questo punto, tenendo nella giusta considerazione le caratteristiche illustrate, è corretto parlare anche di rendimenti degli investimenti in cui si intende collocare i risparmi disponibili.

Richiamiamo la regola generale: più i tassi sono alti, maggiore è il rischio complessivo dell'operazione di investimento.

Solo ora è utile procedere ad illustrare le caratteristiche dei "prodotti" che l'offerta mette nella vetrina perché le famiglie possano collocare i loro risparmi.

## 6. In che cosa investire i propri risparmi.

Tratteremo di:

- **Conti di deposito**
- **Buoni postali fruttiferi**
- **Titoli di stato**
- **Titoli obbligazionari privati**
- **Titoli azionari**
- **Fondi di investimento**
- **Polizze vita (oggetto di una guida a parte).**

### 6.1 Conti di deposito

Si tratta di conti correnti con limitata operatività: è possibile solo versare e prelevare; non si possono effettuare bonifici, né sono dotati di bancomat ecc. Vista la loro ridotta operatività, è sempre consigliabile affiancare ad un conto deposito un conto corrente ordinario di regolamento, in grado di veicolare sul deposito le operazioni di versamento e di prelevamento.

Per quanto riguarda la tassazione, dal 1° gennaio 2014 anche per i conti di deposito è stato abolito il bollo di 34,20 euro e si è passati all'imposta del 2 per mille sulle giacenze; gli interessi vengono tassati con un' aliquota del 26%.

Offrono tassi di remunerazione più alti di quelli riconosciuti ai depositi in conto corrente ordinario, anche perché l'impegno operativo di gestione da parte della banca è di gran lunga inferiore a quello di un normale conto corrente.

Possono essere liberi o vincolati. Nel secondo caso l'interesse è più alto, ma il vincolo è tassativo per il mantenimento del tasso: qualora si violi l'impegno ordinando un prelievo prima della scadenza del vincolo, gli interessi promessi non verranno corrisposti, in tutto o in parte.

Occorre, quindi, avere ben chiare le condizioni di vincolo.

I conti di deposito hanno praticamente sostituito i certificati di deposito offerti dalle banche, oggi praticamente in disuso.

### 6.2 Buoni fruttiferi postali.

Oltre ai libretti di deposito postali, è il classico prodotto di investimento di medio lungo termine offerto, oggi, dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocato dai 12.755 sportelli postali.

E' stato gestito da Poste Italiane fino al 2003. In quell'anno, la Cassa Depositi e Prestiti fu trasformata in Spa (al capitale partecipano anche le fondazioni bancarie per il 18 per cento) ed acquisì da Poste la raccolta costituita da Libretti di risparmio e Buoni fruttiferi.

L'acquisto di BFP non è soggetto ad alcuna commissione.

I buoni sono esenti da imposta di successione e sono garantiti dallo Stato.

La ritenuta fiscale sui rendimenti dei BFP è del 12,5 % e l'imposta di bollo è dello 0,2%. [Sono comunque esenti i buoni con valore di rimborso inferiore ai 5mila €].

Nel 2023, il Risparmio Postale, garantito dalla Repubblica italiana, detenuto da 27 milioni di Italiani, includeva Libretti di Risparmio Postale (non più richiesti come un tempo) per un totale di 103 miliardi di euro e Buoni Fruttiferi Postali (Buoni) per un totale di 216 miliardi di euro.

Si consideri che dieci anni fa l'ammontare dei Libretti postali era pari a circa 103 miliardi di euro, come nel 2023, mentre i Buoni Fruttiferi non raggiungevano i 134 miliardi e sono aumentati nei 10 anni del dim oltre il 61%.

Esiste una ampia varietà di BFP.

Per le caratteristiche finanziarie delle varie tipologie è opportuno rivolgersi direttamente presso gli uffici postali o consultare il sito di Poste ([www.poste.it](http://www.poste.it)).

### *6.3 Titoli di Stato*

Qualche dato quantitativo sui detentori dei titoli del nostro debito pubblico.

A fine luglio 2024, i detentori esteri del ns. debito pubblico complessivo risultano pari al 29,4 %

Circa il monte titoli del debito, a fine luglio 2024, su un ammontare di 2.476,500 miliardi, erano detenuti da non residenti 726,731 miliardi, pari al 29,3 % del totale. In aumento rispetto ai dati precedenti.

## Tipologie

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone regolarmente l'emissione sul mercato interno di otto categorie di titoli di Stato disponibili sia per gli investitori privati sia per gli istituzionali:

- 1) BUONI ORDINARI DEL TESORO (BOT)
- 2) CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO (CCT / CCTEU)
- 4-8) BUONI DEL TESORO POLIENNALI (BTP)

Le loro caratteristiche sono riassunte nel seguente schema, tratto dal sito del Dipartimento del Tesoro.

TABELLA I.1: I TITOLI DI STATO DOMESTICI								
	BOT <sup>1</sup>	CCTeu <sup>2</sup>	BTP <sup>3</sup>	BTP Green <sup>4</sup>	BTP€i <sup>3</sup>	BTP Italia <sup>5</sup>	BTP Futura <sup>5</sup>	BTP Valore (emissioni 2023) <sup>5</sup>
	Buoni Ordinari del Tesoro	Certificati di Credito del Tesoro	Buoni del Tesoro Poliennali	Buoni del Tesoro Poliennali per il finanziamento di spese con positivo impatto ambientale.	Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea	Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana	Buoni del Tesoro Poliennali step-up dedicati al pubblico retail	Buoni del Tesoro Poliennali dedicati al pubblico retail
<b>Scadenza</b>	3, 6, 12 mesi, oltre a eventuali altre durate inferiori alle standard	5, 7 anni	Short Term, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50 anni	Maggiore di 3 anni	5, 10, 15, 30 anni	4, 6, 8 anni	8, 10, 12 anni <sup>a)</sup>	Maggiore di 4 anni
<b>Remunerazione</b>	Emissione a sconto	Cedole variabili semestrali indicizzate al tasso Euribor 6 mesi, eventuale scarto di emissione	Cedole fisse semestrali, eventuale scarto di emissione	Cedole fisse semestrali, eventuale scarto di emissione	Cedole semestrali indicizzate all'inflazione europea (indice HICP al netto dei tabacchi), eventuale scarto di emissione e rivalutazione del capitale a scadenza	Cedole semestrali indicizzate all'inflazione italiana (indice FOI al netto dei tabacchi), rivalutazione semestrale del capitale e premio fedeltà <sup>b)</sup> a scadenza	Cedole semestrali con meccanismo step-up a rendimenti crescenti e premio fedeltà <sup>c)</sup> a scadenza indicizzato alla crescita media del PIL italiano durante la vita del titolo	Cedole trimestrali o semestrali, con meccanismo step-up a rendimenti crescenti e premio fedeltà <sup>c)</sup> a scadenza.
<b>Frequenza di Emissione</b> <sup>d)</sup>	Mensile	Mensile	Mensile, in base alle condizioni di mercato per i BTP 15 e 30 anni	Flessibile	Mensile	Una/due volte l'anno, in base alle condizioni di mercato	In base alle condizioni di mercato	In base alle condizioni di mercato

<sup>1)</sup> Metodo di emissione: asta competitiva sul rendimento.

<sup>2)</sup> Metodo di emissione: asta marginale con determinazione discrezionale di prezzo e quantità emessa.

<sup>3)</sup> Metodo di emissione: asta marginale con determinazione discrezionale di prezzo e quantità emessa.

Le prime tranche di nuovi BTP a lunga scadenza (superiore a 10 anni) o BTP€i possono essere offerte sul mercato tramite sindacato di collocamento.

<sup>4)</sup> Metodo di emissione: sindacato di collocamento (o asta marginale, con determinazione discrezionale di prezzo e quantità emessa).

<sup>5)</sup> Metodo di emissione: attraverso il MOT (Borsa Italiana), il mercato elettronico al dettaglio.

<sup>a)</sup> Inoltre, nel 2021 è stato emesso un BTP Futura con durata all'emissione di 16 anni.

<sup>b)</sup> Per i risparmiatori individuali e altri affini che acquistano il titolo all'emissione durante la Prima Fase del periodo di collocamento.

<sup>c)</sup> Per i risparmiatori individuali e altri affini, cui sono riservati in esclusiva il BTP Futura e il BTP Valore, che abbiano acquistato

Quindi, BOT non hanno cedola; i CCT hanno due cedole semestrali e sono a tasso variabile; i BTP hanno (di norma) due cedole semestrali e sono a tasso fisso. Due categorie di BTP sono soggetti a indicizzazione: i BTP€i legati all'inflazione europea, i BTP Italia legati a quella Italiana.

Specificheremo meglio in seguito le caratteristiche di ciascun tipo di titolo.

*Come acquistare o vendere i titoli di stato.*

Tramite banca o intermediario autorizzato, i titoli del nostro debito pubblico possono essere acquistati sia in asta all'atto dell'emissione, sia in borsa (mercato secondario) da detentori che intendono acquistare o vendere titoli già in circolazione.

In ogni agenzia bancaria deve essere esposto il calendario con le tipologie di titoli di prossima emissione.

L'intermediario deve tempestivamente mettere a disposizione i risultati dell'asta.

*I costi dell'operazione di acquisto/vendita.*

Se i titoli di stato si acquistano in asta (tagli minimi da 1000 euro), l'operazione non sarà soggetta ad alcuna commissione bancaria, tranne che per i BOT.

Per questi non esistono commissioni fisse per la sottoscrizione.

Il Ministero ha fissato dei tetti massimi.

Quando si acquista un BOT, il cliente paga delle commissioni acquisto BOT. Ovvero un prezzo stabilito dal proprio intermediario, che è il **prezzo medio ottenuto tramite l'asta**.

A questo prezzo si aggiungono commissioni bancarie, che possono arrivare al massimo a:

- **0,03%** per i titoli con una durata residua di 80 giorni o meno.
- **0,05%** per i titoli con una durata residua tra 81 e 140 giorni.
- **0,10%** per i titoli con una durata residua tra 141 e 270 giorni.
- **0,15%** per i titoli con una durata residua di 271 giorni o più.

Tuttavia, in alcune situazioni particolari, queste commissioni possono essere ridotte o eliminate.

Se al contrario i titoli di stato vengono acquistati in borsa, l'intermediario applicherà commissioni sia in caso di acquisto che di vendita.

Tali commissioni devono essere chiaramente indicate e reperibili nei locali dell'intermediario aperti al pubblico (agenzie bancarie ecc.).

### *Le scadenze dei titoli e i giorni di valuta.*

Il corrispettivo dei titoli di stato che vengono a scadenza deve essere accreditato sul conto di regolamento del cliente, con valuta il giorno stesso.

Uguale criterio vige per l'accredito delle cedole di CCT e BTP.

Attenzione!: non è applicabile alle operazioni richiamate alcun giorno di valuta. Qualora l'intermediario applichi all'accredito ( di capitale o di cedole) un giorno diverso da quello di scadenza, compie un indebito e va denunciato.

### *Attenzione alle CAC (CLAUSOLE DI AZIONE COLLETTIVA)*

Le CAC (clausole di azione collettiva) sono clausole previste per i titoli di stato di durata superiore a 12 mesi, emessi da ogni paese europeo aderente all'ESM con la prima cedola scadente a partire dalla data del 1 gennaio 2013. Le CAC permettono ad uno stato che versa in condizione di crisi del debito sovrano, di ricontrattare ogni condizione (interessi, scadenze) con i sottoscrittori e di proporre agli investitori la sostituzione con titoli di diversa tipologia (ad esempio di più lontana scadenza). La quantità di titoli con le CAC, quindi ricontrattabili, non deve superare il 45% del totale emesso nel 2013, il 40% nel 2014, il 35% nel 2015.

In pratica, grazie al trattato che istituisce il fondo salva stati (a cui anche l'Italia ha aderito), CCT e BTP potrebbero non essere più garantiti dallo stato. Come l'Italia, ogni paese europeo, infatti, che versi in situazioni finanziarie tali da rendere obbligatorio il ricorso al Fondo salvastati, potrà legittimamente convocare i sottoscrittori dei suoi titoli e rinegoziare la propria esposizione debitoria, cassando le condizioni (ormai non più per esso sopportabili) accordate all'atto dell'emissione.

Dalle Linee guida della gestione del Debito Pubblico, il MEF si premura comunque di informare che il Tesoro non inserirà le suddette clausole sui titoli emessi successivamente al 1-1-2013.

Riportiamo le considerazioni del MEF sulle CAC:

[...]

### *LE CACS*

A seguito della entrata in vigore del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES),

con cui è stato previsto l'inserimento delle Clausole d'Azione Collettiva (cosiddette CACs) su tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore ad un anno, il Tesoro continuerà tuttavia ad emettere, con la consueta regolarità, titoli privi delle suddette clausole, cioè i titoli in corso di emissione al 01/01/2013 e gli *off-the-run*, al fine di garantirne la necessaria liquidità. Ciò in piena coerenza con gli accordi europei, che prevedono la possibilità di ricorrere a questi titoli per un volume totale massimo pari al 45% delle emissioni complessive lorde del 2013, limite che consentirà ampiamente al Tesoro di perseguire la strategia appena citata.

Questa decisione fu presa dal governo Monti. Occorrerà verificare che sia seguita anche negli anni successivi, cioè che il Tesoro continui a proporre titoli di stato senza la presenza delle CAC, altrimenti ci si potrebbe ritrovare in possesso di titoli di stato italiani "ristrutturabili" qualora la nostra Repubblica versi in uno stato finanziariamente disastroso.

### 6.3.1 I Buoni ordinari del Tesoro (BOT)

Hanno durata massima di 365 giorni.

I BOT sono titoli i cui interessi maturano senza la formazione di una cedola. Sono quindi degli "zero coupon": pagherò 98 per un titolo che, a scadenza, mi verrà rimborsato a 100.

A differenza degli altri titoli di stato, la tassazione degli interessi viene applicata subito, nell'esempio, sul 2% che maturerà a scadenza.

Ricordiamo che l'operazione di acquisto di BOT all'asta può essere gravata dalle seguenti commissioni surrichiamate per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.

### 6.3.2 Certificati di credito del tesoro (CCT).

*CCT (normali)*: Sono titoli di stato settennali a tasso variabile con cedola semestrale. Il meccanismo di indicizzazione è ancorato al rendimento dei BOT più un margine dello 0,15 %: si considera il rendimento lordo annuo dei BOT a sei mesi nell'ultima asta che precede il godimento della cedola, si divide per 2 e si somma lo spread. La misura del margine (spread) da sommare ai rendimenti così determinati, a partire dal CCT 1-11-1996/03, equivale a 15 punti base.

Se acquistati all'asta, nessuna commissione è a carico del sottoscrittore di CCT. Infatti, le commissioni di collocamento previste per i CCT ammontano allo 0,30% (30 punti base) del capitale sottoscritto ma sono retrocesse dal Tesoro agli intermediari finanziari al momento della sottoscrizione. Conseguentemente, gli intermediari sono tenuti ad applicare alla clientela il prezzo d'asta, senza aggravio di commissioni.

I risultati delle aste possono essere consultate sulle pagine ["Comunicazioni Emissioni Medio/Lungo Termine"](#) e ["Risultati Ultima Asta CCT"](#).

*CCT eu*: Sono titoli emessi a 5 o 7 anni. A differenza dei CCT ancorati ai rendimenti dei BOT, questi sono ancorati all'andamento dell'Euribor a sei mesi, (tasso di interesse, comunicato giornalmente, a cui 29 primarie banche europee effettuano reciprocamente prestiti in euro) maggiorato di uno spread. Il tasso Euribor di riferimento è quello pubblicato alle ore 11:00 di due giorni precedenti la data di godimento delle cedole su questo sito: <http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html>.

Il sito di Banca d'Italia al link **Cedole CCT 2014** fornisce, di volta in volta, il livello di remunerazione delle cedole.

### 6.3.3 Buoni del Tesoro poliennali (BTP)

I BTP sono titoli di durata poliennale (3, 5, 10, 15 o 30 anni). Offrono cedole semestrali a tasso fisso, tranne i BTP€i (indicizzati all'inflazione europea) e i BTP Italia (indicizzati a quella italiana).

Trattandosi di titoli a tasso fisso, il sottoscrittore ha la certezza di un livello di cedola sempre uguale.

Costituiscono la stragrande maggioranza dei titoli di stato in circolazione.

Anche per i BTP le aste dei BTP si tengono generalmente con cadenza mensile: durante la seconda settimana del mese per il BTP 3 e 7 anni e, in relazione alla domanda espressa dal mercato, i BTP 15 e/o 30 anni; durante l'ultima settimana del mese per i BTP 5 e 10 anni.

Sul sito Internet del Dipartimento del Tesoro, nelle pagine che trattano del Debito Pubblico ([http://www.dt.tesoro.it/it/debito\\_pubblico/](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/)) si possono consultare le pagine "Comunicazioni Emissioni Medio/Lungo Termine" e "Risultati Ultima Asta BTP" per le relative informazioni. Come per i CCT, anche per i BTP il Tesoro riconosce agli intermediari delle commissioni. Ne deriva che al sottoscrittore in asta non sono applicabili commissioni.

Si ricorda che:

BTP Green <sup>4</sup>	BTP€i <sup>3</sup>	BTP Italia <sup>5</sup>	BTP Futura <sup>5</sup>	BTP Valore (emissioni 2023) <sup>5</sup>
Buoni del Tesoro Poliennali per il finanziamento di spese con positivo impatto ambientale.	Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea	Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana	Buoni del Tesoro Poliennali step-up dedicati al pubblico retail	Buoni del Tesoro Poliennali dedicati al pubblico retail

*In particolare:*

*BTP€i.* Sono titoli emessi dal 2003, indicizzati al tasso di inflazione della zona euro calcolato mensilmente da Eurostat, l'Istituto europeo di statistica.

Ad essere indicizzate non sono solo le cedole semestrali, ma anche il capitale finale rimborsato a scadenza, che, in ogni modo, verrà rimborsato integralmente, anche in caso di deflazione.

*Btp Italia.* Emessi dal marzo del 2012, sono quadriennali. Le emissioni sono in funzione dell'ammontare delle richieste e non stabilite con uno stock predefinito dal Tesoro.

E' indicizzato all'inflazione italiana (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi)

La cedola è semestrale. Infatti, l'ammontare di ciascuna cedola è calcolato applicando il tasso fisso semestrale, stabilito all'atto dell'emissione, sul capitale sottoscritto rivalutato sulla base dell'inflazione verificatasi su base semestrale.

In caso di deflazione nel semestre, la cedola viene calcolata applicando il tasso semestrale fisso sul il capitale nominale non rivalutato. E' garantito quindi il tasso fisso stabilito all'atto dell'emissione.

Alla scadenza verrà rimborsato il capitale investito non rivalutato.

Inoltre, all'investitore persona fisica che acquista i BTP Italia durante i giorni del collocamento e li detiene fino alla scadenza viene pagato il cd. "premio di fedeltà" che ha un valore del 4 per mille lordo sul valore nominale dell'investimento.

#### **6.4 Le Obbligazioni**

L' obbligazione è una classica forma di finanziamento a cui ricorrono le aziende per ottenere prestiti dal mercato. E' un titolo di credito che dà al sottoscrittore (che presta denaro) il diritto di ottenere dall'emittente (debitore) la restituzione del valore nominale del titolo oltre al pagamento degli interessi, alle scadenze e al tasso (fisso o variabile) definito. Tutte queste caratteristiche sono esplicitate nel Regolamento d'emissione dell'obbligazione che, praticamente fornisce il piano di ammortamento.

L'emissione di un prestito obbligazionario ha l'obbiettivo di reperire sulmercato capitali da investire con rimborso in un periodo medio lungo ad un tasso più favorevole di un affidamento bancario e, soprattutto, secondo scadenze non dipendenti dalla politica aziendale della banca.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso, il sistema più usato é quello per estrazione: definito il periodo e l'importo da rimborsare, si estraggono i numeri di serie dei titoli da estinguere prima della scadenza.

Per chiarire, un prestito decennale potrebbe prevedere il rimborso annuale dal quinto anno in poi del 20 per cento del capitale tramite estrazione. Al decimo anno il rimborso sarà concluso.

[Tipi di obbligazioni.](#)

Possono esserci varie tipologie di obbligazioni:

- **indicizzate**: titolo il cui tasso di interesse é ancorato a dei parametri definiti nel regolamento d'emissione;

- **convertibili** (o "cum warrant"): ad una data stabilita all'atto dell'emissione del prestito, il titolo obbligazionario può essere convertito in azioni della stessa società secondo un rapporto di conversione (numero X di obbligazioni per ogni azione ottenuta). In tal caso, quindi, l'investitore che accetta di esercitare il diritto, passa da semplice creditore ad azionista della società;

- **fondiarie**: emesse per raccogliere fondi che verranno utilizzati per finanziare i mutui fondiari o edilizi.

- **garantite** (covered bond): sono impostate da banche e garantite da una parte dell'attivo patrimoniale dell'azienda esclusivamente destinata al rimborso ed al pagamento degli interessi. Non è il caso, in questa sede, fornire informazioni sulla "costruzione" di tali obbligazioni garantite.

- **strutturate**: si tratta di titoli normalmente ad alto rischio. Un'obbligazione strutturata è un titolo obbligazionario costituito da un'obbligazione e una o più componenti di contratti derivati.

Il loro rendimento o parte di esso, e il risultato finale dipendono dal comportamento e dall'andamento di particolari parametri (definiti nel regolamento di emissione) quali tassi di mercato, materie prime, valute, azioni, indici di borsa, fondi o paniere di fondi;

- **senior e subordinate**: le banche emettono obbligazioni con una gerarchia di "protezione". Le più garantite sono quelle denominate "senior" che saranno le prime ad essere rimborsate in caso di difficoltà dell'azienda debitrice. Le meno garantite sono quelle definite "subordinate" (junior) che godono di un tasso di remunerazione più alto delle "senior" ma possono essere classificate ad alto rischio, perché in caso di insolvenza dell'azienda bancaria che le ha emesse, verranno rimborsate solo dopo il completamento del rimborso delle altre obbligazioni della stessa azienda.

Attenzione: le obbligazioni strutturate e subordinate mantengono la denominazione di "titolo obbligazionario". Il risparmiatore, quindi, non si accontenti della definizione di "obbligazione" che compare nel titolo del regolamento d'emissione e nei documenti illustrativi forniti dall'emittente, tanto meno accetti per verificare le rassicurazioni che i collocatori forniranno per concludere la vendita. In caso di dubbio,

ci si astenga dall'acquisto e non si esiti a contattare una associazione di consumatori in grado di capire di che cosa si tratta.

**Liquidabilità delle obbligazioni:** Raccomandazione: informarsi se il titolo che stiamo "puntando" è quotato sul mercato o meno, se cioè è oggetto di scambi frequenti, numerosi e controllati, con la quotazione riportata da pubblicazioni di carattere finanziario.

Se l'obbligazione non è quotata, si avranno grosse difficoltà nel caso si decidesse di venderla: potremmo o non trovare un acquirente o trovarlo ma in grado di imporci il suo prezzo.

Anche se quotate, le obbligazioni a rischio potrebbero non avere una domanda se non a prezzi fortemente ridotti rispetto al prezzo pagato dal risparmiatore.

Occorre fare molta attenzione: i titoli obbligazionari una volta erano sinonimo di tranquillità. Oggi in molti casi vanno considerati ad alto rischio.

## 6.5 Le Azioni

Rappresentano una quota del capitale sociale di una società per azioni. Il titolare di una azione è quindi proprietario – pro quota – della società. Il titolo azionario è nominativo, può essere invece al portatore se si tratta di azioni di risparmio (vedi oltre).

Quindi, il titolare anche di una sola azione ha il diritto di concorrere alla politica aziendale ed industriale della società: ha il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, e, in caso di distribuzione di utili, ha diritto al dividendo cioè ad una somma con la quale si è deciso di remunerare ogni singola azione.

A differenza quindi delle obbligazioni, le azioni non maturano interessi. La remunerazione o la perdita per il risparmiatore che le ha acquistate dipende sia dal dividendo sia, in caso di vendita, dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.

Se, quindi, chi acquista obbligazioni deve essere in grado di valutare la solvibilità dell'azienda che le emette, chi acquista azioni deve capire anche se l'azienda è in grado di "stare sul mercato", se è competitiva, se è in grado di fare utili, se è ben gestita rispetto ai concorrenti. Queste sono caratteristiche che influenzano (almeno teoricamente e al netto di speculazioni di mercato) le quotazioni del titolo, se l'azienda è quotata, o il suo valore se non quotata.

### *Tipi di azioni.*

**Azioni ordinarie:** garantiscono al possessore la partecipazione a tutti i momenti decisionali della vita di un'azienda, fornendogli diritti amministrativi e patrimoniali: partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, riparto degli utili, opzione in caso di aumenti di capitale, quota di liquidazione nel caso di scioglimento..

**Azioni privilegiate:** Diversamente dalle azioni ordinarie, le azioni privilegiate garantiscono il diritto di priorità circa la distribuzione degli utili, prima cioè che questi vengano assegnati alle azioni ordinarie; cancellano il diritto di voto nelle assemblee ordinarie

**Azioni di risparmio:** A differenza delle prime due che sono nominative, l'azione di risparmio può essere al portatore; in sede di ripartizione di utili il titolare ha diritto ad un dividendo minimo pari al 5 per cento del valore nominale, comunque sempre superiore del 2 per cento rispetto a quello di pertinenza delle azioni ordinarie. In caso di liquidazione della società, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto alla priorità nel rimborso.

**Costi:** Come per gli altri titoli, l'acquisto o la vendita di azioni ha un costo: occorre informarsi presso la propria banca, considerando che la commissione può essere trattata ad esempio, per chi effettuata un alto numero di operazioni.

### *Liquidabilità delle azioni.*

Le azioni possono essere acquistate e vendute liberamente, purché si incontrino acquirenti e venditori. Questo è agevole se la società è quotata in borsa, molto meno se la società non risulta: in tal caso occorrerà mettersi in caccia del venditore o dell'acquirente.

## **6.6 Fondi comuni di investimento**

Con il fondo comune di investimento, la società di gestione aggrega e gestisce un patrimonio costituito dalle sottoscrizioni dei risparmiatori che

acquistano quote del fondo e che provvederà ad investire in titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. sia italiani che esteri). Scopo dell'attività di compravendita è quello di accrescere il capitale conferito. Ma questo scopo non sempre è raggiunto: se le quotazioni dei titoli in portafoglio calano, il patrimonio complessivo e, quindi, il valore delle quote caleranno di conseguenza.

Quindi, il risparmiatore acquista "quote" del fondo il cui valore, uguale per tutti gli investitori, può variare giornalmente.

Le pagine di borsa dei quotidiani riportano per ogni fondo il valore relativo.

Esistono vari tipi di fondo. La distinzione è fatta secondo il tipo (e quindi la rischiosità) di titoli in portafoglio.

### *Tipo di fondi comuni di investimento:*

Senza inoltrarci in analisi minuziose, possiamo, per grandi linee, distinguere i fondi comuni in funzione della qualità dei titoli in portafoglio:

- Fondi azionari: Investono una alta percentuale in azioni. Sono quindi i più soggetti all'andamento della borsa.

- Fondi obbligazionari: Investono prevalentemente in obbligazioni e titoli di Stato.

- Fondi bilanciati: Investono una alta percentuale del patrimonio in obbligazioni e titoli di Stato, ed una parte (15 - 25 per cento) in azioni.

- Fondi monetari: Investono prevalentemente in titoli di Stato e in obbligazioni dai rendimenti più tranquilli e sicuri.

Altra distinzione è tra fondi chiusi e fondi aperti. A differenza dei fondi aperti (di gran lunga più numerosi), il cui capitale varia in funzione del numero di quote in circolazione (più si collocano quote, più il capitale da gestire aumenta), i fondi chiusi hanno un capitale definito: per accogliere nuove sottoscrizioni occorre attendere che il capitale venga rivisto.

È chiara la differenza di rischio tra le varie tipologie: quelli soggetti all'andamento della borsa, saranno più rischiosi di quelli che investono solo in titoli di Stato. I primi "potranno" avere rendimenti o perdite molto più alti dei secondi.

## *Come acquistare/vendere quote di fondo di investimento.*

### **Acquisto.**

Le quote possono essere acquistate presso gli intermediari incaricati di collocarle, quindi in Banca presso SIM o in OICR tramite reti di promozione finanziaria.

Il capitale conferito verrà decurtato delle commissioni - se previste – e andrà ad acquistare quote del fondo prescelto in base alla quotazione del momento dell'acquisto.

Il risparmiatore riceverà un documento contabile che evidenzia: il capitale conferito, le eventuali commissioni di entrata, il giorno di acquisto delle quote, il valore di una singola quota, il numero delle quote risultante.

Importante: è vietato fornire somme liquide; se l'acquisto è effettuato tramite assegno, questo deve essere sempre non trasferibile ed intestato alla società di gestione, mai ad una persona fisica.

L'investitore può acquistare quote conferendo un capitale in unica soluzione o impegnandosi ad effettuare acquisti periodici sottoscrivendo un PAC (piano di accumulazione di capitale). Vedi oltre.

### **Vendita.**

In ogni momento il titolare può disinvestire una parte o la totalità delle quote acquistate.

Se non consegnato in banca o affidato al promotore, l'ordine va dato alla società di gestione per raccomandata A.R. I collocatori sono obbligati a trasmetterla entro il giorno lavorativo successivo

La società di gestione è tenuta a rimborsare le quote al valore del giorno di ricezione dell'ordine.

Per legge, il controvalore del disinvestimento deve essere inviato entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata, ma entro sette giorni dalla liquidazione, il titolare delle quote deve ricevere un documento attestante tutti i riferimenti dell'avvenuta liquidazione.

**Importante:** la società di gestione può non eseguire l'ordine di liquidazione se le richieste di rimborso sono talmente numerose e consistenti che richiederebbero smobilizzi tali da arrecare pregiudizio all'interesse degli altri partecipanti.

### *Quanto costa investire in fondi comuni:*

- Ci possono essere fondi "senza spese", che non prevedono cioè commissioni per il nuovo sottoscrittore.
- Fondi che prevedono commissioni di ingresso, in percentuale dell'importo investito.
- Fondi che non prevedono commissioni di ingresso, ma ne prevedono in caso di uscita, cioè di disinvestimento.

Alle eventuali commissioni di ingresso/uscita vanno sommate le commissioni annue che la società di gestione incamera quale remunerazione della sua attività di compravendita dei titoli; variano da uno 0,5 ad 1,5 per cento del patrimonio. Sono quasi sconosciute dai sottoscrittori perché la commissione annua non è addebitata esplicitamente, ma va a toccare la quotazione delle quote del fondo.

### *Che cosa sono i PAC*

Si tratta Piani di accumulazione di Capitale. Permette di investire nel fondo anche piccole somme periodiche. Il Pac prevede la definizione del numero di rate e del loro importo. I versamenti non sono temporalmente tassativi: anche tenendo conto della situazione di mercato, possono essere versate più "rate", oppure i versamenti possono essere interrotti.

Ad ogni rata versata il gestore applica delle commissioni, ma concluso il piano, l'investitore avrà pagato le commissioni che avrebbe pagato se avesse versato la somma in unica soluzione.

### *Polizze vita. Trattate in una guida separata*

## **7 IL TRADING ONLINE**

Recentemente, con l'evoluzione sempre più rapida delle nuove tecnologie informatiche, si sta sviluppando anche la pratica del trading online. Come dice il termine stesso, si tratta di effettuare investimenti in maniera autonoma attraverso piattaforme che operano online; queste piattaforme vengono fornite dai broker (gli intermediari). Nello specifico, quando si pratica il trading online si svolgono azioni di compravendita di diversi strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, valute estere e anche materie prime; il tutto completamente da remoto attraverso un pc o un dispositivo informatico.

Per praticare il trading online in modo sicuro, occorre avere un'ottima conoscenza delle discipline finanziarie e delle dinamiche degli investimenti; fondamentale è, poi, affidarsi a broker affidabili e competenti (il pericolo di affidarsi a truffatori, purtroppo, è dietro l'angolo). Inoltre bisogna avere una buona conoscenza delle strategie di trading e delle piattaforme.

In sostanza, dunque, è vero che con il trading online le nuove tecnologie hanno "democratizzato" e reso maggiormente autonoma e immediata l'attività di investimento, ma è anche vero che occorre prestare la massima attenzione e avere una conoscenza più che solida del mondo della finanza.

Un occhio al regime fiscale: i guadagni conseguiti con il trading online sono tassati con un'aliquota del 26%.

## **7. L' INVESTIMENTO IN BITCOIN**

Il Bitcoin è una valuta generata dalla rete in maniera decentralizzata con tecnologia blockchain. La particolarità del bitcoin è che è una valuta intangibile, formata da "bit" e, dunque, completamente digitale. Poiché non esistono banche centrali o altre autorità che ne possono influenzare il valore, questo è determinato esclusivamente dalla legge della domanda e dell'offerta, quindi dai soli utenti della moneta, senza alcuna possibilità di controllo da parte delle istituzioni politico-finanziarie.

In pratica, ogni possessore di bitcoin possiede un portafoglio di moneta virtuale. Il sistema si basa su un registro nel quale vengono annotate tutte le transazioni. Come abbiamo detto, il meccanismo è gestito dagli utenti che provvedono, semplicemente attraverso una rete di computer, a certificare i cambi di proprietà dei bitcoin. Questa attività, detta mining (ossia attività di miniera), viene remunerata con un determinato stock di moneta virtuale. Quindi il mining è uno dei 2 modi attraverso cui guadagnare bitcoin. L'altra modalità è acquistarne da chi è già in possesso di moneta "di memoria".

Nel dettaglio, il vulnus forse più grave è costituito dal fatto che, poiché la valuta digitale è fisicamente fatta di bit (memoria elettronica) e, dunque, contenuta in file che vengono archiviati nei computer, basterebbe ad esempio l'attacco di un hacker, un virus, o semplicemente la rottura di un hard disk per far sì che quantità di bitcoin vadano in fumo. Inoltre, possono verificarsi delle vere e proprie rapine virtuali: basterebbe sottrarre i bitcoin dalle piattaforme di scambio (una sorta di banche digitali) e trasferirli nel proprio hard disk!

Dunque, se da una parte il bitcoin e le altre criptovalute appaiono come strumenti di investimento comodi e sono sottratti ai controlli di qualsiasi autorità istituzionale, dall'altra sono estremamente volatili e rischiosi; infatti, le criptovalute non sono oggetto di "investimento", ma di "scommessa": non ci sono analisi di variabili sottostanti: qualità del mercato in cui un'azienda opera, qualità della gestione, qualità del prodotto, qualità e attività dei concorrenti ecc. Queste "indagini" prima dell'investimento possono consigliare o dissuadere dall'investire in un titolo/valuta/bene ecc. Per le criptovalute non c'è nulla: solo la speranza che altri, dopo di noi, investano più di quanto precedenti possessori disinvestano.

Da quando i potentati finanziari internazionali si sono interessati alle criptovalute, la scommessa si è fatta ancora più pericolosa. Se non si ha una perfetta conoscenza della finanza e delle criptovalute e non si è propensi al rischio elevato è bene stare lontani da questo mercato. Se proprio si vuole intervenire, occorre far bene i conti: decidere la percentuale del patrimonio da investire (meglio: scommettere); valutare i costi delle compravendite e stare al PC tutto il giorno per decidere quando acquistare o vendere.

Anche per quanto riguarda gli investimenti in criptovalute, vige l'aliquota fiscale del 26%.

## 8. Due decaloghi preziosi

A conclusione di questa guida possono essere utili due decaloghi con consigli e suggerimenti.

In Italia, negli ultimi 25 anni, quasi 300mila risparmiatori sono stati coinvolti in vari dissesti finanziari che hanno mandato in fumo oltre 3 miliardi di euro.

Come il risparmiatore può proteggersi da saccheggi finanziari?

Ecco alcune regole di buon senso e di "minima accortezza": il primo decalogo è rivolto a chi ha deciso di investire i propri risparmi in titoli mobiliari diversi dalle azioni; il secondo per chi ha deciso di investire proprio in azioni, quindi in borsa.

### *IL DECALOGO PER CHI HA DECISO DI INVESTIRE I SUOI RISPARMI*

- 1) Diffidare SEMPRE delle offerte di investimento occasionalmente pubblicizzate sulla stampa o per televisione.
- 2) Non lasciarsi MAI allettare dalle promesse di rendimenti notevolmente più alti rispetto a quelli di mercato.
- 3) Diffidare SEMPRE delle "voci" o delle confidenze di amici, parenti o conoscenti: la raccolta atipica del risparmio è stata canalizzata usando come collettori proprio parenti, amici e conoscenti.
- 4) Non firmare MAI un contratto se non si sono capite bene tutte le clausole contrattuali, diffidando comunque di coloro che mettono fretta. Anche nel settore della raccolta del risparmio, è garantito il "diritto di ripensamento".
- 5) Diffidare SEMPRE delle società finanziarie poco conosciute, informandosi SEMPRE presso un esperto finanziario di propria fiducia e di provata onorabilità.
- 6) Ricordarsi SEMPRE di avere, nei confronti dell'investimento finanziario, lo stesso atteggiamento che si avrebbe nei confronti di qualsivoglia altra

merce, prodotto o servizio da acquistare: per utilizzarli al meglio occorre conoscerli.

7) In caso di investimento "azionario" (fondi ecc.), guardare bene il "prospetto informativo" diffidando sempre di coloro che promettono (a voce) di far lievitare in breve tempo il capitale o, che fanno balenare alti profitti e facili guadagni.

8) Ricordarsi SEMPRE di chiedere direttamente informazioni sulla società che propone l'investimento: le società serie sono ben liete di fornirle.

9) Esigere SEMPRE la documentazione sottoscritta, conservandola con cura. Non lasciare MAI (all'intermediario, alla banca, alla fiduciaria o ad altri) moduli o documenti firmati in bianco.

10) Non investire MAI se la personale situazione finanziaria non lo permette. In caso di investimento seguire direttamente, o aiutati da persona di esclusiva fiducia, l'andamento della sottoscrizione.

11) Leggere SEMPRE le periodiche informazioni inviate dalle società a cui sono stati affidati i propri risparmi. In caso di difficoltà di comprensione "convocare" chi ha proposto l'investimento o recarsi in banca per i necessari chiarimenti.

### *IL DECALOGO PER CHI INTENDE AFFRONTARE UN INVESTIMENTO A RISCHIO.*

#### **ATTENZIONE:**

1) Valutare bene i tempi di utilizzo del nostro risparmio. Occorre avere un quadro preciso dei propri impegni finanziari nel breve e medio periodo: se dobbiamo affrontare una spesa consistente nei prossimi 12 mesi la collocazione dei nostri risparmi non può essere a rischio (azioni, fondi), come potrebbe invece essere se per i prossimi cinque - sette anni non abbiamo preventivato grosse uscite finanziarie.

2) La quota di investimento in capitale di rischio deve rappresentare una frazione dei nostri risparmi. Per decidere quanto investire in prodotti "rischiosi", dobbiamo chiederci: "Di che somma potrò non aver bisogno

per i prossimi quattro - sette anni" ? Non è male, poi, inserire nella valutazione qualche spesa imprevista.

3) Occorre poter disporre di una quota di riserva per intervenire in caso di successivo calo del valore dei titoli azionari acquistati. In altri termini non si deve investire tutto e subito, ma frazionare gli acquisti, per avere un capitale di riserva che possa essere utilizzato per comprare lo stesso titolo svalutato, spingendo, in tal modo, verso il basso la media dei prezzi.

4) Ricordarsi che quando ci arriva la "soffiata riservatissima" (operatori, news letter, borsino, giornali, amici "ben informati", ecc.) chi doveva sapere ed agire ha saputo ed agito molto prima di noi, specie in un mercato finanziario ristretto come quello italiano.

5) Se il nostro investimento sta andando bene, liquidiamolo per tempo, anche contro il nostro istinto: aspettare il picco massimo significa incappare nella inversione di tendenza e, troppo spesso, questa ci convincerà a non vendere più, sperando in una risalita che potrebbe arrivare dopo anni.

In borsa si dice: "Vendi e pentiti".

6) Riflettiamo sul fatto che in nessun mercato (tanto meno in quello azionario) esiste "l'ultimo treno". L'andamento, cioè, non sarà sempre crescente né sempre in calo. Aver fretta di entrare o di uscire può non essere conveniente.

7) Attenzione a non essere presi dalla sindrome del gioco d'azzardo, con le prime vincite che ci spingono a nuove e più alte puntate.

Si dice: "La Borsa presta !".

8) Alla luce dell'andamento dei tassi, non dismettere i titoli di Stato, pur se hanno avuto una performance eccellente, per investire in borsa per il fatto che "ormai non rendono più nulla": le delusioni possono essere fortissime. I rendimenti ( e la sicurezza) dei titoli di Stato italiani (di nuovo apprezzati) sono ancora competitivi rispetto ai rendimenti del reddito fisso reperibili su altri mercati europei.

9) Non dimenticare che più sono alti i rendimenti di un titolo, più è alta la sua rischiosità.

10) Mettete alla porta chi cerca di convincervi a collocare i vostri risparmi osannando rendimenti passati e "prevedendone" di futuri.

## 9. APPENDICE.

### **Mifid. Consigli e raccomandazioni per gestire consapevolmente i nostri risparmi.**

il 1° novembre 2007 entrò in vigore la nuova normativa circa le procedure, i comportamenti, la documentazione ed i contenuti che devono essere seguiti da chi colloca titoli mobiliari.

La Mifid del 2007 è stata successivamente aggiornata dalla Mifid 2 con Direttiva del 2014.<sup>1</sup>

Per la Mifid diamo le seguenti sintetiche indicazioni:

#### **Aspetti essenziali**

La MiFID è una direttiva di armonizzazione massima che disciplina gli intermediari e i mercati finanziari

#### **Intermediari**

Si introduce un nuovo servizio:

la consulenza

Si ridisegna la tutela dell'investitore:

Regole di condotta

Obbligo di servire al meglio l'interesse del cliente

Disciplina del conflitto d'interesse

Si ridefinisce il concetto di "esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni" ( Best execution).

#### **Mercati**

Abolizione dell'obbligo di concentrazione nei mercati regolamentati

Nuove sedi di negoziazione si affiancano ai mercati regolamentati

---

<sup>1</sup> Da "Borsa e Finanza". La MiFID II ora impone alle imprese che effettuano servizi alla clientela di distinguere tra i diversi investitori, suddividendoli in macro-classi, il che comporta un diverso livello di protezione e di tutela, nonché differenti regole di condotta a cui attenersi. Con la vecchia versione della MiFID, i clienti erano distinti a seconda se si trattasse di retail o di operatori qualificati. Adesso però le categorie sono 3: i clienti retail, i clienti professionali e le controparti qualificate. I clienti retail costituiscono la classe che necessita di maggiore tutela in quanto sprovvisti di esperienza, conoscenza e competenza normalmente riconosciute agli investitori di livello superiore.

Con l'entrata in vigore della normativa, i collocatori di servizi di investimento devono "profilare il cliente/investitore" ed evidenziare eventuali conflitti di interesse. Devono perciò sottoporre un questionario al risparmiatore/investitore per poterne individuare patrimonio, conoscenza dei mercati e dei prodotti, temporalità dell'investimento, sua adeguatezza e appropriatezza rispetto alle caratteristiche finanziarie del cliente. Domande minuziose che, a detta di molti bancari e alla luce della decaduta reputazione di chi offre servizi di investimento, vedranno i clienti non proprio ansiosi di rispondere. Domande che, vedremo in seguito, potrebbero non prevedere alcune richieste fondamentali per poter offrire i servizi di investimento più adatti ed in grado di raggiungere gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo del cliente.

## **LE NOSTRE RACCOMANDAZIONI**

### **PRIMA RACCOMANDAZIONE. Chiedere il testo del questionario.**

Se riteniamo di non essere in grado di ben comprendere i termini delle domande, se ci sentiamo in ambiente non adeguato, pressati da impiegati frettolosi e da borbottanti clienti in fila, è opportuno chiedere di entrare in possesso del documento-questionario per poterlo analizzare tranquillamente a casa, quindi fornire risposte e consegnarlo in seguito.

### **SECONDA RACCOMANDAZIONE. Fornire sempre le risposte.**

E' fondamentale fornire sempre risposta alle domande presenti sul questionario, perché, solo così si responsabilizza a pieno chi raccoglie il nostro ordine e deve suggerire come collocare i nostri risparmi. In caso contrario, o il dipendente promotore rifiuterà di procedere a qualsivoglia investimento (soluzione cui poco crediamo), o cercherà di trovare la soluzione attraverso una formula che la stessa Mifid offre: la "execution only".

### **TERZA RACCOMANDAZIONE. Non accogliere l'invito a firmare per la "execution only".**

*Questa soluzione potrebbe essere suggerita per "...superare ogni 'rogna' formale.... altrimenti dobbiamo stare qui mezz'ora per riempire il questionario....dovrebbe rispondere a domande un po' delicate.....ci vorrebbe la presenza del cointestatario della custodia titoli..... conoscendo già la sua posizione non le potrei eseguire la vantaggiosa soluzione che abbiamo scelto..... non le posso eseguire ordini inoltrati per telefono...."*

**ATTENZIONE: Con questo tipo di indicazione, il risparmiatore si assume tutta la responsabilità dell'investimento, qualsiasi sia il tipo di titolo sottoscritto ed il risultato finanziario finale.**

**Con l'execution only, il venditore sarà affrancato da ogni responsabilità.**

**Dichiara infatti l'acquirente di voler procedere d'iniziativa e di non voler fornire informazioni finanziarie e di personale cultura dei mercati mobiliari.**

A questo proposito, è facile fare il parallelo con le "crocette" messe – quasi sempre all'insaputa del risparmiatore – sui moduli finora usati e indicati da Consob. Con esse il venditore marcava la volontà del sottoscrittore di non fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria. Con questo escamotage si sono collocati a ignari investitori i peggiori titoli – quanto meno manifestamente inadeguati per il raggiungimento degli obiettivi del risparmiatore -, salvando molti impiegati/promotori/consulenti non proprio eticamente né professionalmente all'altezza del loro ruolo.

**QUARTA RACCOMANDAZIONE. Verificare attentamente il documento che si firma.**

Se il questionario verrà riempito al computer dall'addetto, prima di firmarlo è opportuno, una volta stampato, verificare molto attentamente le risposte date.

**QUINTA RACCOMANDAZIONE. Pretendere sempre una copia del questionario firmata anche dalla banca.**

L'addetto è obbligato a fornire copia del documento firmato dalla banca e dal cliente. Non accettare invii successivi per posta o ritardi ingiustificati (...Non c'è il direttore... ripassi... le spedisco per posta....).

Denunciamo l'assenza di alcune domande circa informazioni fondamentali per poter procedere ad una consulenza professionale e consapevole ad opera dell'offerente.

E' opportuno che il risparmiatore fornisca d'iniziativa le seguenti ulteriori informazioni finanziarie:

**1) Come si è formato il capitale da investire.**

E' evidente che 100 mila euro ottenuti per eredità da un disoccupato devono avere una collocazione ben diversa da chi quella somma ha risparmiato in decenni ed ha caratteristiche di reddito sufficienti ed adeguate alle sue esigenze finanziarie.

Per il consulente, questa informazione è prioritaria.

**2) Quali sono le spese di una certa consistenza preventivate per il breve periodo (un anno), per il medio (3-5 anni), per il lungo periodo (oltre 5 anni).**

Ipotizziamo di dover decidere come collocare il risparmio di due clienti con situazione finanziaria (reddito e risparmio) identica.

Ipotizziamo che il primo (agente di commercio) debba rinnovare l'auto – sicura e costosa - entro l'anno; finanziare una iniziativa commerciale del figlio entro tre anni; integrare la pensione quando cesserà l'attività.

Ipotizziamo che il secondo non debba affrontare nel tempo spese impegnative e che ritenga adeguata la futura pensione.

Le due ipotesi devono necessariamente avere soluzioni di investimento completamente diverse: prudente, di adeguata liquidabilità, sufficientemente articolata nel primo caso; passibile di accettare un maggior rischio il secondo caso.

Pertanto:

**SESTA RACCOMANDAZIONE. Pretendere l'integrazione del questionario con le informazioni circa l'origine del risparmio e le spese già preventivate.**

L'assenza di queste due informazioni non dovrebbe permettere – se il consulente è professionalmente all'altezza - l'individuazione di alcuna proposta di investimento.

Se quindi il questionario non le evidenzia, è necessario pretendere che il documento venga integrato con una nostra dichiarazione riportante quelle notizie fondamentali.

Potrebbe aversi un netto rifiuto da parte dell'addetto (.... Il questionario è informatizzato e non permette integrazioni personalizzate.... Non saprei dove inserirle e come trattarle... la direzione non permette di integrare il documento ....).

Se proprio non si riesce ad ottenere che la nostra "allonge" integri formalmente il documento di profilatura, è opportuno soprassedere – almeno per il momento - da qualsiasi investimento ed inviare una Raccomandata AR :

- Al presidente della banca, della Sim o della entità finanziaria di riferimento (indirizzo della sede legale);  
per conoscenza e per posta normale:
- Alla Consob - Via G.B. Martini, 3 00198 Roma
- All'Ufficio Vigilanza della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 00184 Roma
- All'Adusbef - Via Bachelet, 12 00185 Roma

Nella missiva indirizzata al presidente della banca o di altra entità ( e p.c. alle Autorità di controllo ed all'Adusbef) si chiederà di ottenere l'integrazione formale della profilatura con le informazioni che riteniamo importanti per la scelta di destinazione del nostro risparmio. Si richiederà una risposta per iscritto. Non si accettino risposte telefoniche. Solo in questo modo, si obbligherà il "consulente" a rivolgere l'attenzione alla posizione del cliente ed a porre in secondo piano (come deve essere) l'illustrazione dei servizi di investimento che il cliente dovrebbe acquistare.

**SETTIMA RACCOMANDAZIONE. Non affidate i vostri risparmi a chi centra la consulenza sui prodotti di investimento trascurando i vostri obiettivi finanziari, temporali e le vostre esigenze prudenziali.**

Un interlocutore scarsamente professionalizzato e psicologicamente sensibile dai budget aziendali da cui si fa strizzare, cercherà di sorvolare dall'approfondimento delle vostre caratteristiche e delle vostre esigenze per passare velocemente all'illustrazione dei servizi che ha in portafoglio. In tal modo distoglie l'attenzione dalla diagnosi – che poco lo interessa - per passare direttamente alla terapia (certamente campata in aria) magnificando i prodotti che l'azienda gli mette a disposizione. Se capite che questo è l'andazzo, fuggite velocemente dal borsino o mettete alla porta il consulente.

Occorre cambiare banca, finanziaria, Sim o OICR per passare a chi prima della terapia effettua una professionale diagnosi.

Caratteristiche di reddito e di capacità di risparmio ed obiettivi finanziari possono variare marcatamente nel tempo. Se riteniamo che le indicazioni fornite col questionario+allonge si siano invecchiate, occorrerà provvedere a formalizzare aggiornamenti e ad indicare eventuali nuovi obiettivi. Occorrerà quindi richiedere una valutazione degli investimenti effettuati alla luce delle novità indicate.

**OTTAVA RACCOMANDAZIONE. Aggiornare il questionario+allonge se cambiano le nostre condizioni finanziarie.**

Se cambia il nostro reddito, la nostra capacità di risparmio, se sopravvengono nuove esigenze finanziarie (di spesa ad esempio) occorre informare i nostri consulenti. Dobbiamo quindi formalizzare i cambiamenti e pretendere una revisione generale dei nostri investimenti per valutarne la congruità con le novità finanziarie emerse.

Si dirà: "Ma così le cose si complicano, si sfilacciano, si allungano... manca il tempo, la voglia, la capacità....".  
Decidete voi se il vostro risparmio va "ben trattato" anche con la vostra attiva partecipazione, o solo "trattato".

**RACCOMANDAZIONI FINALI SEMPRE VALIDE.**

- 1) Rifiutate il "firmi qui...firmi qui...firmi qui..." con l'addetto che sfoglia le pagine mostrando solo lo spazio dove apporre la firma. Siate sempre consapevoli degli impegni che sottoscrivete.**
- 2) Quando vi si chiede di firmare un documento, abbiate sempre l'accortezza di aggiungere la data del giorno. Solo così la validità dell'impegno non può essere retroattiva.**
- 3) Alcuni anni fa, in caso di visite di consulenti, promotori ecc. suggerimmo di porre sul tavolo, in bella vista, un registratore per poter disporre della registrazione dell'incontro. Il suggerimento è ancora valido: se il professionista è tale non solleverà problemi. L'eventuale sua opposizione depone contro di lui. Accompagnatelo alla porta.**

- 4) Se invece intendiamo servirci di una Sim o del borsino di una banca , è opportuno farsi accompagnare da un "testimone".**
- 5) Rifiutate ogni proposta di investimento che faccia leva su rendimenti passati.**
- 6) Fatevi sempre fornire ogni riferimento di chi è addetto al servizio titoli o di quanti è possibile avere come interfaccia in caso di necessità.**
- 7) Richiedete sempre quali fonti di informazione poter consultare per verificare l'andamento dei titoli oggetto del nostro investimento. Rifiutate cortesemente la soluzione "..La informerò periodicamente.... Seguirò i suoi investimenti". Sulle valorizzazioni dei nostri risparmi cerchiamo di essere autonomi: è un buon investimento.**
- 8) In caso di dubbi, perplessità, scarsa comprensione di proposte e soluzioni, assenza di trasparenza fatevi consegnare il testo del documento che vi si chiede di sottoscrivere e contattateci prima di firmare.**
- 9) Ricordiamoci che la trasparenza richiesta a chi offre servizi di investimento non dipende dal numero di pagine che ci mette a disposizione, ma dalla capacità professionale di fornire ogni informazione che, per chiarezza e completezza, ci fornisca le coordinate necessarie e sufficienti a permetterci una decisione consapevole e ragionata.**
- 10) Comunque, il miglior investimento è destinare un paio d'ore a settimana alla conoscenza di prodotti e mercati mobiliari ed alla cura del nostro patrimonio.**

Ultima considerazione: abbiamo detto che il consulente risponde – tra l'altro – all'entità finanziaria per la quale opera. Anche nel caso di attività svolta all'estero. In altri termini, il consulente inglese che opera in Italia manterrà il profilo professionale (metodologie di approccio, comportamenti di pre e post vendita ecc.) a lui imposto dalla casa madre britannica. Il consulente che opera in Germania per conto di una entità finanziaria italiana adotterà i criteri comportamentali imposti della casa madre italiana.

Questa norma è stata certamente imposta da chi ritiene di poter contare, per i suoi consulenti, su una attività professionalmente più qualificata rispetto a quella vigente in paesi stranieri. Cercheremo di monitorare la qualità degli operatori, attraverso analisi comparate di professionalità, di risultati finali, di soddisfazione del cliente.

Vedremo se, con la nuova normativa, la moneta buona riuscirà ad emarginare la cattiva.

Infine ricordate al vostro interlocutore che non è un "commerciante" qualunque, ma opera in un settore costituzionalmente rilevante:

### **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA –**

**Articolo 47 - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.**

---

## **10. SITI INTERNET CONSULTATI**

Consob:

[https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg\\_consob\\_2018\\_20307.pdf/11dc97e0-da97-7aa9-ce44-45e11f7ff7bb](https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg_consob_2018_20307.pdf/11dc97e0-da97-7aa9-ce44-45e11f7ff7bb)

Banca d'Italia:

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

MEF- Dipartimento del Tesoro:

<https://www.dt.mef.gov.it/it/index.html>

Borsa e Finanza:

[Borsa&Finanza - Le notizie e analisi di economia che cercavi](#)

Assogestioni:

<https://www.assogestioni.it>

normattiva.it

Partitaiva.it